

Aggiornamento normativo del 28/03/2019

Nota MiPAAFT n. 19867 del 19/03/2019 – Uso del rame in agricoltura biologica e applicazione del Reg. (UE) n. 1981/2018.

L'Unione Europea ha emanato il Reg. (UE) 1981/2018 che rinnova l'autorizzazione all'uso dei prodotti a base di rame (ossido, idrossido, ossicloruro, solfato tribasico e poltiglia bordolese) in agricoltura, compresa l'agricoltura biologica.

Il Regolamento prevede un tetto massimo di applicazione di 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (corrispondenti, in media, 4 kg/ha/anno). In altre parole, l'utilizzo si attesterebbe mediamente a 4 kg/ha annui ma, a secondo dell'annata, ci sarebbe la possibilità di aumentare l'impiego, fermo restando il tetto massimo stabilito.

Con Comunicato nr. 67834 del 31 gennaio 2019 il Ministero della Salute (così come modificato ed integrato dal Comunicato 68329 del 07.03.19), al fine di dare immediata applicazione alla disposizione specifica del Reg. (UE) 1981/2018 che comporta un'applicazione non superiore a 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (corrispondenti, in media, a 4 kg/ha/anno), ha dato specifiche indicazioni sull'etichettatura dei prodotti a base di rame.

Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute a presentare, contestualmente all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, per ogni prodotto fitosanitario di cui viene presentata istanza, un'etichetta adeguata per numero di applicazioni in modo da rispettare la suddetta disposizione.

In particolare l'etichetta proposta dovrà riportare la seguente frase:

“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.

Per i prodotti fitosanitari il cui utilizzo prevede un quantitativo medio di rame applicato inferiore a 4 kg/ha all'anno la frase suddetta non implica il superamento né delle dosi per singola applicazione né del numero di applicazioni riportate in etichetta. Pertanto, per tali prodotti, devono essere seguite tassativamente le prescrizioni riportate in etichetta in merito a dosi e numero di applicazioni.

L'Italia non ha deciso, così come previsto dal Reg. (UE) 1981/2018, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.

Agricoltura biologica

La Commissione Europea ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore del Reg. (UE) 1981/2018, si dovrà modificare l'Allegato II del Reg. (CE) 889/2008 tenendo in considerazione il limite massimo di 28 kg in 7 anni.

La Commissione Europea ha chiarito, inoltre, che le nuove regole orizzontali si applicano a partire dal 2019 e non hanno carattere retroattivo. Pertanto, nelle more della modifica del Reg. (CE) 889/2008, in agricoltura biologica rimangono in vigore le regole attuali.

Il Reg. (UE) 1981/2018 e il nuovo tetto sono validi anche per l'agricoltura biologica e, pertanto, in Italia, dove non è stato fissato un valore massimo di applicazione annuo di rame, la verifica di conformità al Reg. (CE) 889/2008 dovrà essere fatta tenendo in considerazione il limite di 6 kg/ha/anno. Nel caso di deroga prevista per le colture perenni, potrà essere autorizzato il superamento di tale soglia, in un dato anno, a condizione che la quantità media effettivamente applicata, tenendo in considerazione l'anno in corso e i quattro anni precedenti, non superi i 6 kg/ha/anno.

Il MiPAAFT, con Nota n. 19867 del 19.03.2019, ha chiarito che in Italia, allo stato attuale, sono vigenti contemporaneamente 2 limiti:

1. Max 28 kg/ha in 7 anni, ai sensi del Reg. (UE) n. 1981/2018;
2. Max 6 kg/ha all'anno, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008.

Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile utilizzare in un singolo anno massimo 6 kg/ha di rame purché nell'arco di 7 anni non si superi il limite di 28 kg/ha. Ad es. nel 2019 si potrà usare un massimo di 6 kg/ha purché nel settennio 2019-2025 non si superi complessivamente il limite di 28 kg/ha.

